

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Autostazione di Bologna S.r.l. (P. IVA 00313590374), con sede legale in Bologna, Piazza XX Settembre n. 6, in persona del Presidente e Amministratore delegato Dott.ssa Francesca Puglisi, nata a Fano (PU) il 07/07/1969 in virtù dell'atto di nomina del 2/05/2025 da parte del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna, con decorrenza incarico dal 3/05/2025, d'ora in poi anche "Autostazione di Bologna", "Committente" o "Stazione appaltante"

E

Società IMACO S.P.A. (Codice Fiscale e Partita IVA **08853751009**) con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana 220, in persona del Sig Stefano Boccuccia nato a Palestrina (RM) il 16/03/1983, in qualità di legale rappresentante dell'impresa che trovasi nel pieno esercizio delle sue funzioni come da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma del 08/07/2025, agli atti di questa Amministrazione, d'ora in poi anche "Appaltatore", "Impresa" o "Esecutore", per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione dell'Autostazione delle corriere di Bologna, CUP E34B24000000004, C I G **B35474C2A2**, aggiudicato con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo relativo all'esecuzione dei lavori pari ad € 6.798.512,87 di cui € 275.505,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione di Autostazione di Bologna del 30/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione dell'Autostazione delle corriere di Bologna, CUI 00313590374202100001, C I G 8622193ABE, con importo lavori di € 6.798.512,87, di cui € 275.505,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2024 è stata autorizzata la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023, per l'affidamento del

- suddetto appalto di lavori, non suddiviso in lotti funzionali, da aggiudicarsi col criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 607195-2024 del 09/10/2024 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie Speciale, n. 197/2024 del 9/10/2024 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento di cui sopra, per un importo a base di gara di € 6.798.512,87, di cui € 275.505,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 - che, come da proposta di aggiudicazione della RUP in data del 14/05/2025 assunta sulla base delle risultanze della procedura di gara, la migliore offerta è risultata essere quella presentata dall'impresa IMACO SPA, con ribasso pari a 13,09% e quindi per un importo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori pari a € 5.669.145,83 di cui € 275.505,36 per oneri della sicurezza non ribassabili,
 - che mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, l'Autostazione di Bologna ha acquisito l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., dalla quale risulta che a carico della predetta Impresa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
 - che sono stati acquisiti gli altri documenti a comprova dei requisiti generali e della capacità giuridica, tecnico organizzativa ed economico finanziaria dell'impresa dai quali, allo stato, non risultano cause ostative;
 - che con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Autostazione di Bologna srl del 14.05.2025 è stata disposta l'aggiudicazione dei predetti lavori alla suddetta Impresa IMACO S.P.A., per l'importo di aggiudicazione pari a € 5.669.145,83 di cui € 275.505,36 per oneri sicurezza non ribassabili, oltre IVA, e che attraverso piattaforma Intercenter in data 15.05.2025 è stata comunicata alla stessa il provvedimento di aggiudicazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse, così come tutti gli atti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 1 -Oggetto dell'appalto e obblighi dell'appaltatore

L'Autostazione di Bologna in qualità di Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Impresa, che accetta, l'appalto per lo svolgimento dei lavori indicati in premessa.

L'impresa IMACO S.P.A., come sopra rappresentata, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori di cui trattasi alle condizioni e norme stabilite nel Capitolato Generale di Appalto D.M. n. 145/2000 (per la parte vigente), che, per quanto non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alle condizioni e norme stabilite dai seguenti allegati firmati digitalmente dalle parti, in segno di piena e incondizionata accettazione che sono parte integrante e sostanziale del contratto: All. 1) Capitolato speciale di appalto, All. 2) Capitolato prestazionale opere edili; All. 3) Capitolato prestazionale opere strutturali; All. 4) Capitolato prestazionale impianti meccanici; All. 5) Capitolato prestazionale impianti elettrici e speciali; All. 6) Relazione generale All. 7) Elenco prezzi unitari opere edili, All. 8) Elenco prezzi unitari opere strutturali; All. 9) Elenco prezzi unitari impianti meccanici, All. 10) Elenco prezzi unitari impianti elettrici e speciali; All.11) Elenco prezzi unitari prevenzione incendi, All.12) Elenco prezzi unitari Recupero Acque Meteoriche All. 13) Computo metrico estimativo opere edili, All. 14) Computo metrico estimativo opere strutturali; All. 15) Computo metrico estimativo impianti meccanici; All. 16) Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali; All.17) Computo metrico estimativo prevenzione incendi, All.18) Computo metrico estimativo Recupero Acque Meteoriche, All. 19) Computo metrico costi della sicurezza; All. 20) Cronoprogramma; All. 21) Piano di Sicurezza e Coordinamento, All. 22) Offerta economica impresa e dettaglio economico; All.23) Offerta Tecnica impresa All. 24) POS impresa, All. 25) Patto di integrità, All.26)

Relazione impresa di cui all'art. 102 c.1 lett c) del D.Lgs. n. 36/2023.

Tutti i restanti elaborati di progetto, come indicati nell'elenco degli elaborati (PE.000.0G.AUN.GEN.ELB.02 - Elenco elaborati), anch'esso allegato, sono controfirmati dai contraenti e allegati al presente contratto.

ARTICOLO 1-BIS – Disciplina applicabile

In relazione alle sopravvenute modifiche apportate dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”) al testo del D.lgs. n. 36/2023 ed entrate in vigore nelle more della conclusione della procedura di gara e della stipulazione del presente contratto, le Parti, al fine di garantire la certezza della disciplina contrattuale applicabile, si danno reciprocamente atto che il presente contratto è soggetto all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento a quelle rilevanti in materia di esecuzione del contratto, nel testo vigente al momento della pubblicazione del Bando di gara.

ARTICOLO 2 – Importo del contratto

L'importo netto complessivo del presente contratto, così come risultante dai documenti allo stesso allegati, è di € 5.669.145,83 di cui per l'esecuzione dei lavori € 5.393.640,46, comprensivi di € 1.549.551,42 per costi della manodopera, e € 275.505,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato a corpo.

L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

ARTICOLO 2 BIS – Clausola di revisione prezzi

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la Stazione appaltante utilizza:

1. nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell' intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
2. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
3. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ARTICOLO 3 - Termini di esecuzione

In relazione alla complessità tecnica dell'intervento da svolgere in continuità con l'attività istituzionale di gestione del servizio di trasporto pubblico passeggeri

dell'Autostazione di Bologna, implicante un'organizzazione di cantiere e di produzione che assicuri regolarità di esercizio, flussi continui di passeggeri e impossibilità di interruzione del servizio medesimo, è essenziale il rigoroso rispetto del cronoprogramma e dei termini contrattuali come disciplinati dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato speciale di appalto, come integrato a seguito dell'offerta presentata in gara, il termine contrattuale complessivo per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 776 (SETTECENTOSETTANTASEI) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tutti i trasferimenti (chiusure e riaperture) delle attività commerciali in essere – durante i lavori – dovranno ritenersi ricomprese all'interno del termine complessivo contrattuale.

In caso di ritardo nell'inizio dei lavori, come previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore è soggetto ad una penale giornaliera pari allo 0,5% (ZeroVirgolaCinque per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile.

Per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale giornaliera pari allo 1,0‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile.

In ragione delle peculiarità funzionali e di servizio del terminal e delle attività, anche commerciali, ivi insediate, che impongono il rigoroso rispetto delle tempistiche definite nel cronoprogramma e nel programma esecutivo, sono indicate in allegato ed essendo state individuate congiuntamente dall'impresa e dalla Direzione Lavori, le *milestones* intermedie e, dunque, gli stralci parziali i cui lavori dovranno essere ultimati nei termini concordati al fine di garantire agli affittuari degli spazi commerciali continuità di servizio sia prima del trasferimento temporaneo della propria attività, sia successivamente ai lavori di ristrutturazione degli spazi occupati.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle singole *milestones*, considerata l'essenzialità del rispetto dei termini concordati per evitare disservizi nella gestione delle attività caratteristiche della Società, Autostazione di Bologna applicherà, in occasione dell'emissione del corrispondente SAL, le penali eventualmente maturate, calcolate secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto e già richiamate al precedente comma.

La sospensione dei lavori è regolata dall'art. 16 del Capitolato Speciale di appalto, dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 8 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Al fine di garantire il perseguimento delle finalità individuate al comma 1 del presente articolo, l'Appaltatore ha prodotto, un dettagliato programma di esecuzione dei lavori che dà puntuale evidenza alle modifiche del cronoprogramma allegato al progetto posto a base di gara, conseguenti all'offerta presentata dall'Appaltatore rispetto alla riduzione dei termini di esecuzione dei lavori. Il programma esecutivo riporta, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale cronoprogramma indica anche la produttività media di cantiere, verificabile dal D.L., necessaria per rispettare le milestones.

ARTICOLO 4 - Trasferimento immobile

I lavori si svolgeranno senza che Autostazione cessi la propria attività. Secondo quanto previsto dal progetto allegato (accettato dalla contraente nella sua integrità), al momento della consegna dei lavori, l'immobile non verrà consegnato nella sua interezza/superficie complessiva, ma per stralci, in relazione all'andamento dei lavori e al corrispondente sviluppo dei lavori. Tutte le attività di Autostazione ospitate e svolte al Piano Terra e al Seminterrato dell'immobile proseguiranno in accordo con le esigenze di cantiere, procedendo alla riorganizzazione delle stesse ove necessario. Sarà cura dell'Impresa comunicare alla Stazione Appaltante, con congruo anticipo, comunque non inferiore a 30 giorni, la necessità di spostamento

delle attività di Autostazione per poter insediare le operazioni di cantiere, così da consentire alla Stazione Appaltante di programmare ed eseguire i necessari trasferimenti.

L'aggiudicatario, a partire dalla data di consegna dei lavori, potrà avere la disponibilità dell'immobile, per effettuare sopralluoghi, rilievi e misurazioni, previa autorizzazione degli uffici competenti di Autostazione ed eventuale supervisione degli stessi.

ARTICOLO 5 - Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'impresa ha costituito, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 e art. 23 del capitolato speciale di appalto, con polizza fideiussoria n. VH054388/DE, per l'importo garantito di € 5 2 2 . 9 2 0 , 0 5 a favore dell'Ente Appaltante, rilasciata da VHV Versicherunghen AG in data 25/07/2025, la quale si intende progressivamente svincolata ai sensi e nei modi disciplinati dall'art. 117, comma 8 del D.lgs. 36/2023. L'impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 3.

L'Impresa ha costituito, altresì, ai sensi dell'art. 117 comma 10 D.Lgs. 36/2023 e art. 23 del capitolato speciale di appalto, la polizza n. 450316211 rilasciata da GENERALI, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari all'importo contrattuale e che assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in corso esecuzione lavori. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice.

L'appaltatore si impegna a mantenere in corso di validità dette polizze per tutta la durata dell'appalto. Sarà richiesto l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano varianti/modifiche.

Secondo quanto previsto all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto, l'impresa è obbligata a stipulare a norma dell'art. 117 comma 11 Dlgs. n. 36/2023 e s.m.i. la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale e parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con limite di indennizzo del 30% del valore dell'opera e la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00.

Le predette polizze, conservate agli atti, sebbene materialmente non allegate al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.

La sostituzione delle polizze non è ammessa senza autorizzazione da parte della stazione appaltante che valuterà specificamente l'affidabilità del soggetto che le rilascia.

ARTICOLO 6 – Pagamenti

All'impresa IMACO SPA sarà corrisposta l'anticipazione dell'importo contrattuale che le Parti concordano di determinare, anche in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 19 del capitolato speciale di appalto nella misura del 10% (dieci per cento). L'anticipazione verrà corrisposta secondo le tempistiche indicate all'art. 125 del Codice. e, L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

All'impresa IMACO SPA saranno corrisposti, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto ogni qualvolta il credito dell'appaltatore, al netto di IVA e delle ritenute di legge, raggiunga

l'importo di € 1.000.000,00 (un milione/00), nei modi e termini di cui all'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Gli importi degli stati di avanzamento, all'atto del pagamento, saranno decurtati della quota parte della relativa anticipazione, calcolata in proporzione alla percentuale di ciascun SAL sull'importo dell'appalto riferito alla realizzazione dell'opera, fino al raggiungimento del 100% del prezzo medesimo (pari a € 5.669.145,83).

Il pagamento della rata a saldo avverrà secondo le normative di legge con le modalità di cui all'art. 4.3 del capitolato Speciale d'Appalto.

È prevista la revisione dei prezzi secondo l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 4.4 del capitolato speciale di appalto e dell'art. 2-bis del presente contratto.

Nei casi di pagamento diretto al subappaltatore di cui al comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere comunque garantito il recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante nei casi in cui la quota di subappalto sia tale da interferire con la quota dell'anticipazione. Al di fuori delle ipotesi di pagamento diretto previsto dall'art. 119 D.lgs. n. 36/2023 e dal successivo art. 10 del presente contratto, il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nei confronti dell'appaltatore. La fattura dovrà essere inviata a: Autostazione di Bologna srl codice identificativo SUBM70N riportando nei campi specifici i seguenti dati obbligatori: CIG B35474C2A2, CUP E34B24000000004, il codice "S" split payment nel campo <Esigibilità IVA>. In caso di mancanza di dati obbligatori, la fattura non sarà accettata e dunque saldata ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7- Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del presente contratto, è previsto l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In particolare, su richiesta della Stazione Appaltante l'Impresa ha attivato il conto corrente di seguito indicato: IBAN IT25C0200805364000103026092 - UNICREDIT dedicato esclusivamente alla gestione della presente commessa e con impegno

dell'appaltatore a comunicare periodicamente i movimenti che vengono eseguiti sul conto medesimo per garantire l'approvvigionamento della commessa stessa.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e subcontraenti e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 8 - Obblighi in materia di lavoro dipendente

L'impresa è obbligata a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, secondo vigente normativa; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorative per le persone con disabilità o svantaggiate come da impegni di cui alla relazione allegata al presente contratto. In caso di inadempienza e ritardato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applica quanto previsto all'art. 11 del Dlgs n. 36/2023 e all'art. 11.1 del capitolato speciale di appalto. A tal fine, l'Impresa è tenuta a comunicare periodicamente (almeno ogni tre mesi) alla Stazione Appaltante, la documentazione comprovante l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al proprio personale dipendente impiegato nel cantiere.

ARTICOLO 9 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

L'impresa IMACO S.P.A., come sopra rappresentata, dichiara di conoscere tutti gli adempimenti di propria competenza previsti dal Dlgs.n. 81/2008 e s.m.i. delle cui norme assicura la piena osservanza. L'impresa è obbligata durante l'esecuzione dei

lavori al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza cantieri, nel rispetto altresì del piano di sicurezza di cui D.Lgs. 81/2008 ed è altresì obbligata a trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, prima dell'inizio dei lavori nonché ad essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 81/2008 l'aggiudicataria è obbligata a verificare le congruenze dei piani operativi di sicurezza delle esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione degli stessi al coordinatore della sicurezza.

ARTICOLO 10- Subappalto

Prevvia autorizzazione dell'Autostazione di Bologna e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 possono essere subappaltati i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara e dall' art 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

A norma dell'art 119 comma 12 Dlgs n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. A norma dell'art. 119 comma 6 secondo periodo del Dlgs n. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto prescritto dal comma 12 del predetto articolo. L'Autostazione, prima di autorizzare il subappalto, verificherà il rispetto di quanto previsto dall'art 119 Dlgs n. 36/2023, in particolare dal comma 12 e in fase di esecuzione provvederà alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo.

L'Autostazione di Bologna può corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 del Codice ed in particolare:

- a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa e piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore o del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Per procedere a tale pagamento la stazione appaltante acquisisce parere positivo dalla DL

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante può procedere al pagamento diretto dei subappaltatori anche a prescindere dal raggiungimento dell'importo previsto per l'emissione del SAL purché le relative lavorazioni e/o forniture risultino regolarmente contabilizzate da parte del Direttore Lavori.

Nei casi indicati nella precedente lettera a), i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia sia manifestata per iscritto e sia stata preventivamente accettata dalla stazione appaltante.

Nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese e che abbiano rinunciato espressamente al pagamento diretto delle prestazioni resta comunque salva la previsione generale indicata alla precedente lettera b) con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della Stazione Appaltante.

Al di fuori dei casi sopra indicati relativi al pagamento diretto da parte di Autostazione di Bologna dei subappaltatori e dei subcontraenti, l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inottemperanza a detta prescrizione saranno sospesi i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore e gli importi corrispondenti alle somme pagate direttamente ai subappaltatori a causa dell'inadempimento dell'Appaltatore saranno trattenute dai successivi certificati di pagamento.

ARTICOLO 11 - Codice di Comportamento

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti Pubblici disponibile sul sito di Autostazione di Bologna (<https://www.autostazionebo.it/it/page/atti-general-1>) per i collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. La violazione degli obblighi ivi previsti darà luogo alla risoluzione del contratto stesso secondo quanto prescritto dal suddetto Codice di Comportamento.

ARTICOLO 12 – Patto di integrità

Le parti accettano le condizioni e gli impegni previsti nel patto di integrità allegato al presente atto quale parte integrante e si impegnano ad osservarle sino alla completa esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13 —Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art.122 del Dlgs. n. 36/2023.

Autostazione di Bologna risolve il contratto:

- nei casi previsti al comma 2 del suddetto art. 122 Dlgs. n. 36/2023;
- in caso di negligente ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore ai sensi e con le modalità dell'art. 122 comma 4 Dlgs. n. 36/2023;
- inosservanza dell'art. 68 comma 15 Dlgs. n. 36/2023 (in caso di raggruppamento o consorzio ordinario);
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 36/2010 (mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni);

- violazione del codice di comportamento e violazione del Patto di Integrità.

L'Autostazione di Bologna ha facoltà di risolvere il contratto:

- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni a norma del comma 3 dell'art. 122 Dlgs. n. 136/2023 e secondo le modalità di cui all'art. 10 allegato II.14 del Dlgs. n. 136/2023;

- in caso di subappalto non autorizzato (articolo 21 L. 646/1982);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 10% dell'importo del contratto;

- per violazione dell'art. 53, c.16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro).

Costituiscono causa di risoluzione le altre fattispecie previste nel capitolato speciale di appalto e altresì:

- le gravi violazioni delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni;

- le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in particolare del Dlgs. n. 81/08 e s.m.i. (compresa l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81/08) e dei piani di sicurezza e, in caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e il mancato coordinamento interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

- le azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. o altri enti ispettivi;

- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;

- le violazioni dei criteri ambientali minimi previsti;

- la sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.

L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni in caso di risoluzione.

L'Autostazione di Bologna procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Per il recesso dal contratto si applica l'art. 123 Dlgs. n. 36/2023.

Il mancato raggiungimento delle milestones rappresenta una causa di risoluzione ex art. 1456 cc, fermo restando il pagamento delle penali e del danno ulteriore.

In ogni caso, a seguito della risoluzione dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a liberare il cantiere entro 30 giorni, consentendo l'accesso alla DL entro 15 giorni dalla risoluzione per redigere stato finale e stato di consistenza. L'appaltatore ha diritto a svolgere ogni attività che attesti lo stato dei lavori svolti senza danno alle opere in tali 30 giorni.

Le parti concordano che la presenza di contenziosi giurisdizionali ivi compreso lo svolgimento di atp non consente di ostacolare la liberazione del cantiere, poiché tali contenziosi si svolgeranno sulle prove raccolte prima della riconsegna. L'appaltatore rinuncia dunque fin d'ora ad ogni pretesa volta a evitare la liberazione del cantiere entro 30 giorni, rinunciando altresì fin d'ora a richieste di sequestro o altre richieste simili, essendo le sue esigenze probatorie soddisfatte sulla base di quanto pattuito nella presente clausola.

ARTICOLO 14 – Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1 del Dlgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 – Definizione delle controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di accordo bonario e transazione previste dagli articoli 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente appalto è competente il Foro di Bologna.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 36/2023.

Il Collegio Consultivo tecnico previsto all'art.36 del capitolato sarà designato e costituito secondo le specifiche norme regolanti la materia, in particolare l'art. 215 del D.Lgs 36/2023 e l'allegato V.2 del predetto decreto.

ARTICOLO 15 BIS – Collegio Consultivo Tecnico

Come previsto dall'art. 39 del Capitolato Speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto e trattandosi di lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, le Parti provvedono alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico.

La costituzione ed il funzionamento del CCT sono regolati dalle disposizioni contenute negli articoli 215 e seguenti e nell'Allegato V.2 del D.lgs. 36/2023. A tale riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 225-bis, comma 5, del Codice e anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2-bis del presente contratto, il Collegio Consultivo Tecnico opererà secondo le disposizioni introdotte dal D.lgs. 209/2024 (c.d. "Decreto Correttivo") e quindi in conformità alle modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 e all'Allegato V.2 dal predetto D.lgs. 209/2024, in vigore dal 31.12.2024.

Il Collegio consultivo tecnico è costituito da n. 3 membri.

La Stazione Appaltante provvederà ad avviare le procedure per la costituzione del Collegio prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni da tale data.

L'eventuale inerzia delle parti che determini ritardi nella designazione dei componenti e nella costituzione del CCT potrà essere valutata sotto il profilo della buona fede contrattuale.

Gli oneri connessi al funzionamento del CCT sono ripartiti in egual misura tra Stazione Appaltante e Appaltatore.

ARTICOLO 16 - Trattamento dei dati personali

L'Autostazione di Bologna, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016 informa l'impresa che i dati/informazioni ad essa relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento e all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. I dati sono trattati ad opera del personale della Stazione appaltante e di ulteriore personale esterno al medesimo, appositamente designato in qualità di responsabile/incaricato del trattamento.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dell'impresa comunicati alla Stazione appaltante, l'impresa medesima garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'Autostazione, al personale dipendente della stessa, ai

consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui l'impresa medesima sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto. In tale ambito, l'impresa si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato GDPR e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

L'operatore economico in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti, di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Reg UE 2016/679.

ARTICOLO 17 – Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto e alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore, particolarmente nel Capitolato Generale d'Appalto (DM LL.PP. 145/2000), nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023, al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e al Codice civile. L'Appaltatore si impegna al rispetto dei CAM come indicato negli elaborati di progetto e alla produzione della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dai criteri stessi del Decreto MITE n. 256/2022- paragrafi 3.1.1. "Personale di cantiere", 3.1.2 "Macchine operatrici" e 3.1.3 "Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori". Si fa altresì rinvio al capitolato speciale di appalto e agli elaborati di progetto, per ogni altra clausola diretta a regolare il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore per il presente contratto.

ARTICOLO 18 - Domicilio appaltatore

Le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di gara (sede legale od operativa e relativo indirizzo PEC); tuttavia, nel caso l'appaltatore si rendesse irreperibile in corso d'appalto, tutte le comunicazioni potranno essergli validamente notificate presso il domicilio eletto.

Agli effetti del presente contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato

Generale d'Appalto D.M. n.145 del 19/04/2000, elegge domicilio presso la sede dell'impresa in Via Zoe Fontana n. 220 – 00131 Roma (RM) e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): imacospa@pec.it.

ARTICOLO 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese d'oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale carico dell'impresa, senza diritto di rivalsa. Il presente atto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell' I.V.A, imposte di bollo e registro, ai sensi dei D.P.R n 633/72, 642/72, 131/86 e s.m.i. Lo stesso sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del

D.P.R. n.131/1986. I diritti di segreteria, copia e imposta di bollo derivanti dal presente atto sono a carico dell'assuntore. L'appaltatore, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 10 del D.Lgs n. 36/2023 e allegato I.4, ha assolto l'imposta di bollo pari ad euro mediante l'utilizzo del modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 del c.c., il Sig. Stefano Boccuccia dichiara di approvare specificatamente i precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, confermano e sottoscrivono.

Il presente atto consta di n. 20 pagine.

Per l'impresa

Sig. Stefano Boccuccia

Firmato digitalmente

Per l'Autostazione di Bologna

Dott.ssa Francesca Puglisi

Firmato digitalmente